

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 81

1. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990, così come inserito dall' articolo 35 della legge regionale n. 48/1991, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell' intervento.

2. Il comma 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990, così come inserito dall'articolo 35 della legge regionale n. 48/1991, è soppresso.